MAGGIORE LUIGI GRIMALDI

6
3

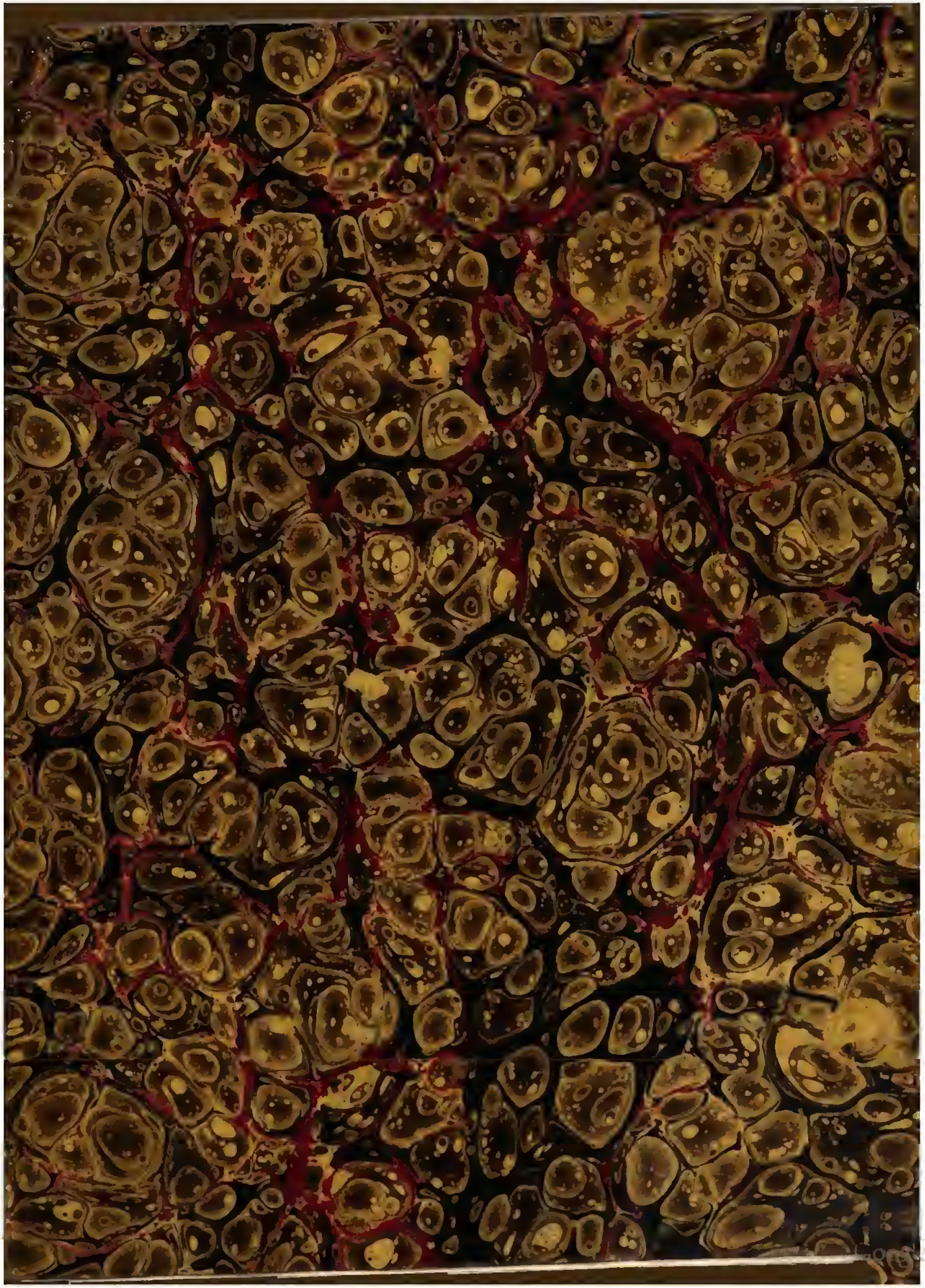

9338

Scansia 63
Palchetto 30
1

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

SBN

Polot. XLV _ 229

DECISIONE

DEL CONSIGLIO DI GUERRA DI GUARNIGIONE

DEL SECONDO ABRUZZO ULTERIORE

ELEVATO A COMMESSIONE MILITARE

EMANATA IN AQUILA

Nel giorno 11 *Ottobre* 1828.

CONTRO

I SCORRIDORI DI CAMPAGNA

AGOSTINO MAJORANO, FILIPPO BOCCABELLA,
PANFILO CIACIA', E COMPLICI.

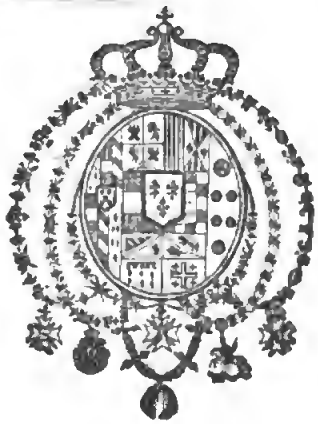

AQUILA,

Nella Tipografia Grossiana.

1828.

Digitized by Google

Digitized by Google

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

IL CONSIGLIO DI GUERRA di Guarnigione del 2.° Abruzzo Ultra, elevato a Commessione Militare in forza degli Articoli 5., e 6. del Real Decreto de' 24 Maggio 1826.

Composto da' Signori

D. LUIGI GRIMALDI MAGGIORE *Presidente*.
D. PASQUALE DE FRANCHJ CAPITANO.
D. PIETRO PASQUALI CAPITANO.
D. TOMMASO DE ROGATIS 1.° TENENTE.
D. EMMANUELE IMPALLOMENI 1.° TENENTE.
D. GIAMBATTISTA FERRERI 2.° TENENTE.
} *Giudici*.

D. GIROLAMO RESTA CAPITANO *Commissario del RE, e Relatore presso la Commessione Militare*.

Coll' intervento del Signor D. DOMENICO MONACO Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, Procurator Generale del Re presso la G. C. Civile degli Apruzzi ff. di G. C. Criminale nella citata Provincia del 2.° Abruzzo Ultra, qual' Uomo di Legge.

Assistito dal Sergente MARCO RIPALDI *Cancelliere*.

Attivato giusta gli ordini del Signor Colonnello Cav. D. GENNARO MARRIELLO, Comandante la divisata Provincia in data del primo di Maggio 1828, N.° 14.

Riunito a porte chiuse nella sala di Udienza della G. C. Criminale in Aquila, a sensi dell' art.° 7.° del Regolamento de' 24. Maggio 1826 annesso al Real Decreto dell' istessa data.

Ad oggetto di giudicare i detenuti.

1.° *Agostino Majorano* figlio del fu Nunzio, nativo di Petto-

rano, casato e domiciliato in Solmona, d'anni 52. bracciale.

2.° *Filippo Boccabella* figlio di Benedetto, nativo di Barisciano, casato e domiciliato in S. Paolo di Puglia, d'anni 28., contadino.

3.° *Panfilo Ciacià*, figlio di Giovanni, nato e domiciliato in Solmona, d'anni 28., Contadino.

4.° *Venanzio Ventresca*; figlio di Giambattista, nato e domiciliato in Introdacqua, d'anni 36., bracciale.

5.° *Francesco Liberatore*, figlio del fù Evangelista, nato, e domiciliato in Pratola d'anni 47 bracciale.

6.° *Giacomantonio Tedeschi*, figlio di Giovanni, nato e domiciliato in Pratola, d'anni 26 bracciale.

7.° *Saverio d'addario*, figlio del fù Celestino, nativo di Ofena domiciliato in Alanno, d'anni 73., contadino.

8.° *Giuseppe Cautela*, figlio di Simone, d'anni 23., nato e domiciliato in Pratola, negoziante.

9.° *Emmanuele Centofanti*, figlio del fù Pietro, d'anni 42., nato e domiciliato in Introdacqua, Campagnuolo.

10. *Matteo de Rubeis*, figlio del fù Crescenzo, nato in Canzano, domiciliato in Campo di Giove, d'anni 45., Calcajuolo.

11.° *Nicola Guadagnoli*, figlio del fù Nunzio, nato e domiciliato in Canzano, d'anni 30, Calcajuolo.

ACCUSATI,

D'incesso per la campagna in comitiv' armata in numero non minore di tre individui, con arme proprie, commettendo misfatti e delitti di qualunque natura.

Nonchè

12. *Giovanni Tedeschi*, figlio del fu Giuseppe, d'anni 72, nato e domiciliato in Pratola, bracciale.

13. *Vincenzo Boccabella*, figlio di Egidio, nato e domiciliato in Barisciano, d'anni 38., calzolajo.

14. *Domenico Bertoldo*, figlio del fù Francesco, nato e domiciliato in Solmona, d'anni 75, bracciale.

ACCUSATI

Di corrispondenza criminosa e favori prestati scientemente e volontariamente ai suddetti Malfattori.

Letti li diversi verbali, tra quali quelli delle rispettive pruove generiche, coi documenti raccolti nella istruzione, e tutte le deposizioni così a carico, che a discarico.

Digitized by Google

Il Capitano Relatore ha fatto il rapporto della causa, nel quale riassumendo tutt'i fatti, ha conchiuso, che a termini dell'accusa la Commessione Militare dichiari

Constare, che *Agostino Majorano* sia colpevole di aver scorsa la campagna, in comitiva armata di arme proprie, in numero non minore di tre individui, commettendo misfatti e delitti, e specialmente il furto al Regio Procaccio, nelle così dette Svolte di Popoli, con omicidj di tre Gendarmi che lo scortavano, commesso a 20 Giugno 1823.

Non constare, che *Giuseppe Cautela*, ed *Emmanuele Centofanti* abbiano fatto parte della citata Comitiva, che incedè la campagna nel detto anno 1823., ed ordinarsi che i medesimi per l'art. 9. del Regolamento de' 24 Maggio 1826 restino in carcere a disposizione della Polizia Generale; non rimettersi intanto il *Centofanti* a questa G. C. Civile ff. di G. C. Criminale, secondo l'uffizio del Signor Procurator Generale del Re de' 19 Decembre 1827.

Constare, che il suddetto *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, *Panfilo Ciacià*, *Giacomantonio Tedeschi*, *Francesco Liberatore*, e *Venanzio Ventresca*, siano colpevoli d'incesso per la campagna in comitiva armata, non minore di tre individui, con arme proprie, commettendo misfatti e delitti nell'età del 1823. E perciò condannarsi tutti e sei alla pena di morte, a termini dell'art. 4.° del Real Decreto de' 30 Agosto 1821.

Dichiari ancora

Constare, che *Giovanni Tedeschi*, *Vincenzo Boccabella*, e *Domenico Bertoldo* siano colpevoli di corrispondenza criminosa, ed ajuti prestati scientemente e volontariamente ai suddetti Malfattori e condannarsi alla stessa pena di morte, a termini del citato articolo 4.° suddetto Real Decreto.

Da eseguirsi per tutti la pena di morte per mezzo di fucilazione, giusta l'art. 5. Leggi penali, e Sovrano Rescritto de' 9. Febbrajo 1824., nel luogo, che meglio stimerà la Commessione, istessa a seconda delle facoltà che le sono concesse con le Ministeriali de' 11., e 19. Aprile 1823.

Condannarsi ancora solidalmente i sopradetti *Majorano*, i due *Boccabella*, *Ciacià*, *Ventresca*, *Liberatore*, i due *Tedeschi*, e *Bertoldo*, alle spese del giudizio a benefizio del Real Tesoro, per gli articoli 51. LL. PP., e 296. Cod. Proc. Pen., nonchè del Real Rescritto de' 19. Maggio 1823.

Benvero sospendersi la esecuzione della condanna per Venanzio Ventresca, siccome viene ordinato con la Ministeriale di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia de' 8. Novembre 1826. 4.° Ripartimento N.° 11718.

Digitized by Google

Dichiarò inoltresì

Non constare, che *Saverio d' Addario* abbia commesso l'incesso, di cui è stato accusato, ponendosi il medesimo in istato di libertà provvisoria, per l'art. 280 detto Cod. di Rito Pen. Intanto rimanga in carcere a disposizione della Polizia Generale per l'articolo 9. del detto Regolamento de' 24 Maggio 1826.

Dichiarò infine

Constare, che *Matteo de Rubeis*, e *Nicola Guadagnoli* non abbiano commesso l' incesso per la Campagna nella detta età del 1825, ad essi imputato, e mettersi costoro per tal carico in libertà assoluta, secondo il citato Art. 9. del Regolamento de' 24 Maggio; con rinviarsi bensì il *de Rubeis* insieme con gli atti alla G. C. Criminale, per pronunziare come di dritto sul furto di Stinelli e Subatino a lui anche imputato, che non ha alcun nesso coi fatti della Comitiva in esame.

Intesi, per tutti gli accusati, i loro rispettivi difensori, nel numero di dieci.

Intesi gli accusati medesimi, ai quali si è accordato la parola in ultimo luogo, ne' loro mezzi di difesa.

Inteso infine l' Uomo di Legge, il quale dopo analogo e profondo discorso, ha pronunziato il suo avviso, dandolo anche nello scritto così conceputo.

» Il Consigliere Procurator Generale del Re presso la Gran » Corte Civile degli Abruzzi, sedente in Aquila, ff. di G. C. Cri» minale della Provincia del 2.° Abruzzo Ultra.

» Dopo di aver riassunta la causa, ed analizzati tutti gli ele» menti raccolti a carico degli accusati, schierandoli colla maggior » precisione, e corredandoli delle sue apposite osservazioni, in ri» sultamento.

È stato di Avviso

» 1.° Dichiararsi constare che *Agostino Majorano*, *Panfilo* » *Giacià*, *Filippo Boccabella* siano colpevoli d'incesso per la cam» pagna in comitiv' armata d' armi proprie, in numero non minore » di tre individui, commettendo moltiplici misfatti, di cui sono stati » accusati.

» 2.° Dichiararsi constare che *Giovanni Tedeschi*, *Francesco* » *Liberatore*, *Domenico Bertoldo*, e *Vincenzo Boccabella* siano » colpevoli di complicità ne' reati commessi da' sudetti Malfattori » per avere rispettivamente consigliati, assistiti, ed ajutati gli au» tori principali ne' misfatti sopramentovati.

» 3.° Dichiararsi non constare, che *Giacomantonio Tedeschi*, » *Venanzio Ventresca*, *Emmanuele Centofanti*, *Saverio d' Adda*» *rio*, *Giuseppe Cautela*, e *Matteo de Rubeis* siano colpevoli, a » termini dell' accusa.

Digitized by Google

» 4. Dichiararsi, consta che non sia colpevole *Nicola Guada-*
» *gnoli*.

È stato di Avviso ancora

» 1.° Che *Agostino Majorano*, *Panfilo Ciacià*, *Filippo Boc-*
» *cabella*; *Giovanni Tedeschi*, *Domenico Bertoldo*, *Vincenzo*
» *Boccabella*, e *Francesco Liberatore* siano condannati alla pena
» di morte, da eseguirsi colla fucilazione nel luogo del misfatto, a
» termini dell'Art. 4.° Real Decreto de' 30 Agosto 1821., ed Art.
» 5. LL. PP.

» Ed inoltre tutti i sopradetti siano condannati alle spese del
» giudizio a benefizio del Real Tesoro per gli Art. 51. LL. PP.,
e 296 LL. di Proc. penale.

» 2.° Che *Emmanuele Centofanti*, *Matteo de Rubeis*, *Gia-*
» *comantonio Tedeschi*, e *Venanzio Ventresca*, siano rinviati all'
» autorità competente, per gli altri carichi fuori l'incesso abituato
» per la campagna, di cui sono imputati.

» 3.° Che per *Saverio d'Addario* sia più ampiamente istruito
» il processo, unendosi la presente processura a quella a carico del
» di lui figlio *Gaetano d'Addario*.

» 4.° Che *Giuseppe Cautela* sia messo in istato di libertà provi-
» visoria, che *Nicola Guadagnoli* sia messo in istato di libertà
» assoluta. = *Firmato* = D. Monaco. »

Ritiratisi quindi i Giudici nella Cemera del Consiglio per deliberare, assistiti dal solo Cancelliere, ed esclusa ogni altra persona.

Il Presidente ha proposte le seguenti questioni.

I. QUISTIONE.

Consta, che i giudicabili *Agostino Majorano*, *Emmanuele Centofanti*, e *Giuseppe Cautela*, siano colpevoli a tenore dell'accusa di avere nel 1823 scorsa la Campagna in comitiva armata di arme proprie, in numero non minore di tre individui, commettendo misfatti e delitti di qualunque natura a' termini dell' art.° 4.° del Real Decreto de' 30 Agosto 1821.

II. QUISTIONE.

Consta, che, secondo l'accusa istessa, *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, *Panfilo Ciacià*, *Giacomantonio Tedeschi*, *Francesco Liberatore*, e *Venanzio Ventresca* siano colpevoli di avere nel 1825 scorsa la campagna in comitiva armata di arme proprie, in numero non minore di tre individui, commettendo misfatti e delitti di qualunque natura a termini del detto art. 4. Real Decreto de' 30 Agosto 1821.

Digitized by Google

III. QUISTIONE.

Consta, che, giusta l' accusa medesima, *Giovanni Tedeschi*, *Vincenzo Boccabella*, e *Domenico Bertoldo*, siano colpevoli di corrispondenza criminosa, ed ajuti prestati scientemente e volontariamente ai suddetti malfattori nel 1825., a sensi del più volte ripetuto art. 4. citato Real Decreto.

IV. QUISTIONE.

Consta ovver nò che *Saverio d' Addario* sia colpevole dell' incesso medesimo del 1825, di cui è stato accusato.

V. QUISTIONE.

Consta che *Matteo de Rubeis*, e *Nicola Guadagnoli* non siano colpevoli dell' incesso suddetto del 1825, giusta la suindicata requisitoria del P. M.

Considerando, che dalla lettura degli atti, e dalla discussione delle pruove è risultato il seguente

F A T T O.

Nel 29. Luglio 1825 comparvero tre persone armate di arme proprie ne' confini tra le provincie del 1.°, e 2.° Abruzzo Ultra infestando le Campagne di Brittoli, Villa S. Lucia, Castelvecchio Carapelle, Isola, Pietracamela, Assergi, Raganica, Aquila, Barisciano, Caporciano, le montagne di Popoli, di Rocca Casale, Comuni rispettivi delle due sudette Provincie, per dove commisero sempre uniti sino al giorno 14 Agosto seguente ventuno furti a danno di diversi individui, fra i quali non furono risparmiati i custodi degli armenti di S. M. (D. G.) ch' erano nella montagna detta di Vasto tenimento di Aquila. Alcuni tra derubati non andarono esenti da ferite e percosse.

La notte del 22. detto mese Camillo Casasanta di Solmona, fu ucciso con aguato a colpo di arma da fuoco in luogo prossimo al terreno di Agostino Majorano nella Campagna di Solmona: la pruova generica ne fu legalmente e convittivamente assodata.

Nell' altra notte del 26. al 27. mese istesso, sei persone fornite di arme proprie, fra le quali *Pananzio Ventresca* andarono ad assalire lo stazzo (posto di pecore) di D. Vincenzo Santoro di Pratola, nella montagna di Salle Provincia di Chieti, per tentare un ricatto di ducati 300, scrivendone *Ventresca* il viglietto, sotto il finto nome di Gasbarrone, famoso Capobanda dello stato Pontificio. Il

Digitized by Google

vigliatto fu inviato, attendendosene il riscontro; ma il ricatto non seguì, per l'assenza di Santoro. Gli aggressori nell'aspettativa fecero cuocere e si mangiarono una pecora, rubandi anche a que' pastori alcuni piccioli oggetti, fra i quali un paio di scarpe a Pietro Nocente, che *Ventresca* calzò, lasciando a lui le proprie.

Queste scarpe riconosciute in seguito a' piedi del *Ventresca*, produssero il suo arresto a' 20 Ottobre 1825, e costui negativo sulle prime, discovrì poi, in replicate confessioni giudiziali, quanto siegue:

Che i cinque di lui compagni allo stazzo di Santoro, erano stati *Agostino Majorano*, *Panfilo Ciacià*, *Filippo Boccabella*, *Francesco Liberatore*, e *Giacomantonio Tedeschi*.

Che i tre primi, cioè *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, e *Panfilo Ciacià* erano state le tre persone comparse armate (come si è detto) a commettere i ventuno furti di sopra indicati.

Che pria di unirsi tutti e tre, *Panfilo Ciacià* era fugiasco in Roma, e *Majorano* con *Boccabella* erano in S. Paolo di Puglia, ove il primo latitava, ed il secondo era domiciliato per avervi preso moglie.

Che in S. Paolo medesimo tra *Majorano*, *Boccabella*, e *Liberatore*, il quale ivi possedeva una casa, ebbe luogo il concerto di venire negli Abruzzi a grassare per le campagne nell'estate del 1825.

Che *Agostino Majorano*, e *Panfilo Ciacià* avevano ammazzato il sopradetto Casasanta, sul sospetto che volesse far loro la spia.

Che esso *Ventresca* essendo andato in Pratola nel giorno 21. anzidetto Agosto a ricercare di un Zingano suo debitore di carlini nove, *Giovanni Tedeschi*, uomo di molti anni di galera, lo invitò ad abboccarsi con suo figlio *Giacomantonio*, e con suo cognato *Francesco Liberatore* per avere le desiate notizie.

Che abboccatosi il *Ventresca* con il solo *Giacomantonio*, questi lo richiese alle prime se voleva concorrere in un affare, al che *Ventresca* rispose di volerne antecedentemente essere informato. Il *Giacomantonio* replicò che a suo tempo lo avrebbe saputo, ed all'oggetto gl'indicò di trovarsi ad un'ora di notte del 24. dello stesso Agosto, in un designato terreno della mensa Vescovile di Solmona. *Ventresca* promise di andarci, ma non adempì.

Che la mattina del 25. *Giovanni Tedeschi*, ed il figlio *Giacomantonio* si portarono separatamente in Introdacqua, in casa di *Venanzio Ventresca*, e non avendolo ritrovato parlarono col padre. *Giovanni* manifestò a costui di essere andato per prendere in fitto un suo terreno, ed il *Giacomantonio* disse, di aver già riscosso li carlini nove dal Zingano, che doveva consegnare nelle proprie mani del figlio. Quindi il *Giacomantonio* si portò a trovare il citato *Venan-*

Digitized by Google

zio nel suo territorio, locale detto la *noce della gatta*, e gli rinnovò le premure, acciò non avesse la sera nuovamente mancato, come aveva fatto nella sera precedente.

Che in effetti il *Ventresca* la sera del 25. si recò all'appuntamento, e trovò nel designato luogo il *Giacomantonio Tedeschi*, *Francesco Liberatore*, e *Filippo Boccabella*: i due primi armati di cherubine e cartucciere, inerme il terzo.

Che di là passarono tutti e quattro al terreno di *Majorano* rinvennero e'l *Majorano*, e'l *Ciacià* armati, ed ove esso *Ventresca* e *Boccabella* si fornirono delle armi, che presero da' nascondigli colà stabiliti.

Che ivi si fermarono il rimanente della notte del 25, tutto il giorno, e porzione della notte del 26, sino a che muovendo tutti sei insieme pel nominato stazzo di Santoro, vi giunsero all' alba del 27.

Che la conversazione, durante il tempo di loro fermata nel terreno di *Majorano*, versò sulla millanteria de' fatti eseguiti precedentemente dalla comitiva dei tre *Majorano*, *Boccabella*, *Ciacià*, percui avea potuto esso far di tutto rivelazioni tanto dettagliate.

Che dopo la gita allo stazzo di Santoro, esso *Ventresca*, *Giacomantonio Tedeschi*, e *Liberatore*, si ritirarono senza mai più unirsi agli altri tre. Sin quì *Ventresca*.

Tali confessioni giudiziali del *Ventresca* trovaronsi consentanee a due altre estragiudiziali da essolui fatte separatamente prima del suo arresto a' testimonj *Filippo Ventresca*, ed *Orazio Amatangelo*. E perchè avvalorate di poi da sufficienti pruove, si degnò l'Eccmo Ministro di Grazia e Giustizia in data de' 8. Novembre 1826 4.° Ripartimento N.° 11718 di ordinare che per *Ventresca* doveasele far rapporto prima di eseguirsi condanna.

In seguito *Panfilo Ciacià* più non si vide, ed i due, *Majorano* e *Boccabella* soli commisero alle montagne del *gransasso* altri tre furti ne' giorni 8, 10, ed 11. Settembre dell' anno medesimo, ne' luoghi propriamente detti Valle formosa, montagna di Carapelle, di S. Lonardo, e Svolte nell' altra di Batisciano.

Assicurati alla giustizia *Giovanni Tedeschi* nel 12. Luglio 1826, ed il di lui figlio *Giacomantonio*, insieme con *Francesco Liberatore* nel 17. dell'istesso, furono ne' rispettivi loro interrogatorj tutti e tre negativi sulla propria imputazione. Il *Giovanni* però nel 3. Ottobre anno medesimo confessò innanzi al Giudice inquisitore in Popoli D. Luigi Urbanucci analogamente a quello, che *Ventresca* aveva rivelato sopra tutt' i fatti della comitiva, e particolarmente su ciò che riguardava lo stazzo di Santoro, asserendo di averlo saputo dal *Francesco Liberatore* suo Cognato.

Confessò pure *Giovanni Tedeschi* estragiudizialmente al te-

Digitized by Google

stimone Filippo Marchese (detenuto per ragion Civile nel medesimo carcere), ch' egli andava sovente a conferire con *Filippo Boccabella* in Solmona nella taverna della Piscinese nel tempo istesso della scorreria. Di tale circostanza, verificata poi da testimonj, ne avea fatto per altro cenno il *Tedeschi*, anche nel suo primo interrogatorio, assegnandone però per motivo unicamente la vendita di un Somaro. Indicò altresì al suddetto Marchese il cognato di *Majorano*, *Domenico Bertoldo*, per un corrispondente criminoso della comitiva.

Su tale indizio il *Bertoldo* fu carcerato a' 4 Settembre 1827., aggiungendosi ch' egli da vecchi Tribunali era stato condannato a venticinque anni di galera per furti ed omicidio per causa di furto e con furto. Interrogato il *Bertoldo* si attenne alla negativa.

Si unirono nella processura elementi che *Vincenzo Boccabella* cugino del *Filippo* fosse stato corrispondente della comitiva suindicata, e fu carcerato il 10. dello stesso Settembre, tenendosi negativo anch' esso nell' interrogatorio.

Furono arrestati *Nicola Guadagnoli* nel 26. Settembre 1825, *Saverio d' Addario* nel 17. Ottobre detto anno, e *Matteo de' Rubeis* nel 1.° Dicembre 1826, sul sospetto di aver fatto parte dell' anzidetta comitiva. Tutti, e tre interrogati furono egualmente negativi adducendo ciascuno per se una coartata.

Panfilo Ciacià fu carcerato il 12. Novembre 1826. in una capanna nelle campagne di Solmona, avendo seco quella cherubina di cui armava nell' aggressione allo stazzo di Santoro, riconosciuta nelle forme. *Filippo Boccabella* a' 11. Novembre 1825 fu arrestato in S. Paolo di Puglia, ed *Agostino Majorano* lo fu anche in S. Paolo in Marzo 1826. Nel subire costoro i rispettivi interrogatorj furono tutti del pari negativi.

Majorano poi nel carcere raccontò tra le altre cose a *Venanzio Ventresca* e *Filippo Marchese* (secondo essi dicono) di aver egli fatto parte di quella comitiva che il 20. Giugno 1823. commise il furto al Regio Procaccio nelle Svolte di Popoli, con l' uccisione di tre Gendarmi, e della quale comitiva dalla Commessione Militare di allora furono mandati otto a morte; ed in questo giudizio ebbe *Majorano* la fortuna di non essere scoverto.

Giuseppe Cautela indiziato anche dal servo di pena *Donato Verrocchi* pel medesimo furto al Regio Procaccio, dopo di aver latitato molto tempo, a' 9. Giugno 1827, venne spontaneamente a presentarsi in carcere per esserne giudicato, ed addusse una coartata onde provare la sua innocenza.

Finalmente *Emmanuele Centofanti*, arrestato prima per misfatto comune, fu quindi indicato da una certa Maria Grazia Figurilli di Solmona come colui che le aveva dato a vendere un' orologio rubato

a D. Luigi de Crescentiis il 17. Novembre 1822. da quella stessa comitiva che poi nel 1823, come si è detto, assalì il mentovato Regio Procaccio. Nel suo interrogatorio *Centofanti* si appigliò alla negativa.

Questi due ultimi cioè *Cautela*, e *Centofanti* trovansi sottoposti al presente giudizio sul riflesso ch'essendo *Majorano* accusato di aver appartenuto alla comitiva del 1825, ed a quella del 1823 forma costui l'anello, pel quale si rannodano le due processure, per cui gli anzidetti *Cautela*, e *Centofanti* rubricati soltanto nella scorreria del 1823 figurano anche al presente tra i giudicabili.

LA COMMESSIONE MILITARE

Sulla prima Quistione.

Per Majorano

Considerando, che sul di lui conto, per questo carico, non gravita che il suo detto estragiudiziale non confirmato da altre pruove legali.

All' unanimità di voti, dichiara = Non consta.

Per Centofanti.

Considerando, che il nudo detto di Maria Grazia Figurilli non può essere sufficiente a pronunziare sua reità.

Alla unanimità, dichiara = Non consta, rimanendo il *Centofanti* in carcere per l'art.° 9. del Regolamento de' 24 Maggio 1826. a disposizione della Polizia Generale; ed intanto pel carico di misfatto comune a lui imputato sia rimesso a questa G. C. Criminale.

Per Cautela.

Considerando, che il giudicabile *Giuseppe Cautela* ha contro di se il solo indizio risultante dal semplice detto del servo di pena Donato Verrocchi, il quale in una sua confessione giudiziale asserì di aver inteso da due rei condannati a morte pel furto al Regio Procaccio, che *Cautela* istesso era fra compagni del reato. D'altronde il *Cautela* ha dimostrato a sufficienza, che Verrocchi si trovava precedentemente inimico di sua famiglia, per ragione d' interessi civili; ed ha giustificato altresì nelle regole una coartata da esso lui citata in difesa fin dal primo suo interrogatorio.

Alla unanimità: dichiara = Consta, che *Giuseppe Cautela* non sia colpevole del reato di scorreria in comitiv' armata nel 1823.

Digitized by Google

di cui è stato accusato, ed ordina di mettersi in libertà assoluta.

Sulla seconda Quistione.

Per *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, e *Panfilo Ciacià*.

Considerando, che le diverse, ed analoghe pruove generiche, i reperti degli oggetti furtivi, gli atti di ricognizione, le confessioni de' correi, e complici, i differenti atti di affronto, e le dichiarazioni de' testimonj di sopra enunciate, inducono nella presente causa, la morale convinzione di essere *Majorano*, *Boccabella*, e *Ciacià* rei di avere inceduto per la campagna in Comitiva armata di armi proprie, commettendo misfatti e delitti.

Alla unanimità dichiara = Costa che *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, e *Panfilo Ciacià* abbiano commesso incesso per la campagna in comitiv' armata di arme proprie in numero non minore di tre individui, commettendo misfatti e delitti.

Per Giannantonio Tedeschi.

Considerando, che siffatte confessioni di *Ventresca* sull'incesso in unione della Comitiva, imputato al giudicabile *Giacomantonio Tedeschi*, si rimangono nella sola linea di semplice confessione del correo, non rivestita da alcuno altro urgente indizio; e che gli atti dopo tre anni, non offrono tracce conducenti a poterne rinvenire degli altri.

Dichiara alla unanimità = Non consta. Ed ordina che il *Giacomantonio Tedeschi* rimanga in carcere secondo il citato art.° 9. del Regolamento de' 24 Maggio 1826 a disposizione della Polizia Generale.

Per Francesco Liberatore.

Considerando, che per l'incesso in unione della Comitiva, imputato a *Francesco Liberatore* altre pruove non concorrono, che la nuda confessione del correo *Ventresca*, e l'assertiva del complice *Giovanni Tedeschi*, il quale dice di averlo saputo unicamente dall'istesso giudicabile *Francesco Liberatore*.

Considerando, che tali detti, da se soli non possono in verun modo stabilire pruova di reità; e che d'altronde alcuna traccia, dopo tre anni, non si presenta dagli atti da poter acquistare degli altri nuovi indizj a suo carico.

Dichiara alla unanimità = Non consta. Ordina del pari che *Francesco Liberatore* rimanga in carcere a disposizione della Poli-

zia Generale a termini del citato art.° 9. del Regolamento suddetto.

Per Venanzio Ventresca.

Considerando, che dell' incesso per la campagna imputato al *Ventresca*, il solo estremo di cui egli è confesso e convinto, è la gita allo stazzo di Santoro in unione della comitiva, senza che potesse in verun modo desumersi nè di averci appartenuto prima, nè di esserci dopo rimasto unito.

Considerando che questo solo atto criminoso non può costituire l'incesso designato dall' art. 4.° del Real Decreto de' 30 Agosto 1821; ma bensì un semplice misfatto accompagnato da pubblica violenza.

Alla unanimità dichiara = Non consta dell' incesso. Ed ordina che *Venanzio Ventresca* sia rimesso insieme cogli atti alla G. C. Speciale.

Sulla terza quistione.

Per Giovanni Tedeschi.

Considerando, che *Giovanni Tedeschi*, nel rispondere a Ventresca, che se voleva le congrue notizie sul *Zingano*, doveva abboccarsi con Giacomantonio Tedeschi suo figlio, e con Francesco Liberatore suo cognato, annunzia in ciò un aria di criminoso mistero.

Considerando, che la ragione data dal Giovanni Tedeschi di sua gita da Pratola in Introdacqua è inverosimile, dappoichè settuagenario, come egli era, non sarebbesi così facilmente esposto a far dieci miglia, senza prima sapere se vacava o no quel territorio, ch' egli voleva prendere in fitto dal Padre di Venanzio Ventresca, nel mentrecchè il Venanzio avrebbe potuto nel momento dargli quel ragguaglio, che desiderava.

Considerando che l'andata di *Giovanni Tedeschi* in Introdacqua ebbe luogo nella mattina del 25 Agosto, in quella mattina cioè che sussiegue immediatamente alla sera, nella quale Ventresca mancò alla parola data, e immediatamente precede all' altra sera, in cui Ventresca si trovò in realtà al luogo stabilito per l'appuntamento medesimo.

Considerando, che quantunque i tre di sopra divisati indizj, non stringerebbero da se soli la pruova; pure roborati dal fatto de' frequenti e segreti colloquj, che il Tedeschi andava a tenere nell' osteria in Solmona con *Filippo Boccabella*, uno de' principali della comitiva, nel tempo appunto che la Scorreria era in campo, dileguano ogni dubbio, e mostrano ad evidenza la parte attiva, che il *Giovanni Tedeschi* prendeva nelle operazioni della Comitiva suddetta.

Digitized by Google

Considerando in fine che *Giovanni Tedeschi*, nè al difensivo, ne alla discussione, ha presentato alcuno argomento valevole a distruggere le pruove contro lui riunite, e che d'altronde la indicata analisi, vien suggellata dalla sua cattiva vita e fama anteacta, e da una condanna di galera sofferta per abitudine a' furti.

Dichiara alla pluralità di voti di cinque sopra uno = Consta che *Giovanni Tedeschi* sia colpevole di corrispondenza criminosa, ed ajuti prestati scientemente e volontariamente ai suddetti Malfattori del 1825.

Per Vincenzo Boccabella.

Considerando, che gl'indizj a suo carico sono della classe de vaghi, da non poter determinare il Giudice alla necessaria certezza morale per la sua colpabilità.

Alla unanimità dichiara = Non constare. Ed ordina che a tenore del ripetuto art.° 9. citato Regolamento resti in carcere a disposizione della Polizia Generale.

Per Domenico Bertoldo.

Considerando, che per questo giudicabile vecchio settuagenario di mala vita e fama, Uomo di condanna di 25 anni alla pena di galera per furti, ed omicidio con furto, e per ragion di furto, non si presentano per ora valevoli indizj da potersi con sicurezza pronunziare sulla sua sorte, ma che potrebbero in appresso riunirsi.

Alla unanimità dichiara = Non constare, ed ordina che si prenda una più ampia istruzione, dal Giudice Istruttore del Distretto di Solmona, che ne rimane delegato, versandosi specialmente sulle indicazioni, che verranno a lui date dal Capitano Relatore Commissario del Re. Intanto il *Bertoldo* rimanga sotto l'istesso modo di custodia.

Sulla quarta Quistione

Per Saverio d' Addario.

Considerando, che la voce elevata contra di lui ch' esso insieme con due suoi figli andava scorrendo la campagna, rimase di poi del tutto smentita, dacchè si conobbe che la comitiva, che si credeva composta da lui e da' suoi figli era in realtà la famosa comitiva di *Majorano*, *Boccabella*, e *Ciacià*, della quale il medesimo non fece giammai parte.

A parità di voti dichiara = Constare che *Saverio d' Addario* non sia colpevole dell'incesso in comitiv' armata per la campagna di cui è stato accusato, ed ordina che sia posto in libertà assoluta.

Digitized by Google

Sulla quinta Quistione.

Per Matteo de Rubeis.

Considerando, che mentre apparisce chiara l'innocenza del *de Rubeis* per l'attual carico, trovasi d'altronde rubricato del furto a danno di Lionardo Stinelli, e Giancarlo Sabatini di Pescocostanzo, avvenuto molto prima all'organizzazione della comitiva in esame.

Alla unanimità dichiara = Constare che *Matteo de Rubeis* non sia colpevole di aver fatto parte della comitiva del 1825. su cui si versa il presente giudizio, ed ordina che per tal carico sia posto nello stato di libertà assoluta. Ben vero per la cognizione del suddetto furto si rimetta il medesimo coi corrispondenti atti alla G. C. Criminale, rimanendo nello stato di custodia in cui si trova a disposizione della medesima.

Per Nicola Guadagnoli.

Considerando, che la coartata da esso lui giustificata nelle forme fa risultare pienamente la sua innocenza.

Alla unanimità dichiara = Costare che *Nicola Guadagnoli* non sia colpevule dell'incesso in comitiv' armata di cui è stato accusato, ed ordina che sia posto in libertà assoluta.

Quistione di Dritto.

Qual'è la pena d'applicarsi per Legge ai colpevoli *Agostino Majorano*, *Filippo Boccabella*, *Panfilo Ciacià*, e *Giovanni Tedeschi.*

Visti gli articoli 4. del Real Decreto de' 30 Agosto 1821, 5, 51. Leggi penali, e 296. Leggi di Procedura ne' giudizj penali, così concepiti.

Art.° 4.°

» *Le corti medesime puniranno di morte quelli che in comi-*
» *tiv' armata in numero non minore di tre individui, uno almeno*
» *de' quali sia portatare di armi proprie, incederanno per la*
» *campagna commettendo misfatti o delitti di qualunque natura.*

» *Quei che scientemente e volontariamente ricetteranno le*
» *comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' inscritti*
» *sulle liste di cui è parola nell' Art.° 5.°*

Digitized by Google

» *Quelli in fine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manteranno corrispondenza.*

Art.° 5.°

» *La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una commessione Militare.*

Art.° 51.

» *Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a danni ed interessi, ed alle spese.*

Art.° 296.

» *Pronunziandosi la condanna dell' accusato, dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio sia in favore della Reale Tesoreria, sia in favore della parte Civile.*

LA CONMESSIONE MILITARE

Alla unanimità di voti.

Ha condannato e condanna *Agostino Majorano* di Pettorano domiciliato in Solmona, *Filippo Boccabella* di Barisciano domiciliato in S. Paoto di Puglia, *Panfilo Ciacià* di Solmona, e *Giovanni Tedeschi* di Pratola alla pena di morte da eseguirsi con la fucilazione nel termine di quarantott' ore, ricorrendo domani il giorno di domenica, ed alla rifazione delle spese del giudizio a favore della Reale Tesoreria.

Ordina, che la esecuzione sudetta, abbia luogo in questa residenza e precisamente sullo spalto del Real Forte in direzione del gransasso, alla volta della montagna del Vasto, ove i malfattori ebbero la temerità di non risparmiare i pastori degli armenti di S. M. (D. G.)

Ordina in fine, che della presente decisione si tirino cinquanta copie in istampa per essere distribuite per le Provincie del Regno, ed affisse ne' luoghi consueti.

Il tutto a cura, e diligenza del Capitano Relatore.

Digitized by Google

Fatto, deciso, è pubblicato, in Aquila, alle ore sette d'italia della notte del 11. al 12. mese ed anno come sopra.

Firmati

MAGGIORE D. LUIGI GRIMALDI Presidente.
PASQUALE de FRANCHJ Capitano.
PIETRO PASQUALI Capitano.
TOMMASO de ROGATIS 1.° Tenente.
EMMANUELE IMPALLOMENI 1.° Tenente.
GIAMBATTISTA FERRERI 2.° Tenente.
} *Giudici.*
Marco Ripaldi Sergente *Cancelliere.*

Visto
Dal Capitano Relatore

GIROLAMO RESTA.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere di aver letta la presente Decisione a tut'i Giudicati in presenza del Signor Capitano Relatore, e della guardia di Gendarmeria riunita sotto le armi.
Aquila li 12. Ottobre 1828 alle ore nove italiane.

Firmato

Marco Ripaldi Sergente *Cancelliere.*

Certifico io qui sottoscritto Capitano Relatore che la suddetta Decisione ha avuto la piena esecuzione in Aquila alle ore 16, nel luogo designato, oggi li 13 Ottobre 1828.

Firmato

GIROLAMO RESTA Capitano Relatore.

Per copia conforme
Il Cancelliere della Commessione Militare
Marco Ripaldi.

Visto = Il Capitano Commissario del Re e Relatore presso la Commessione Militare del 2.° Abruzzo Ulteriore.

GIROLAMO RESTA Capitano.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google
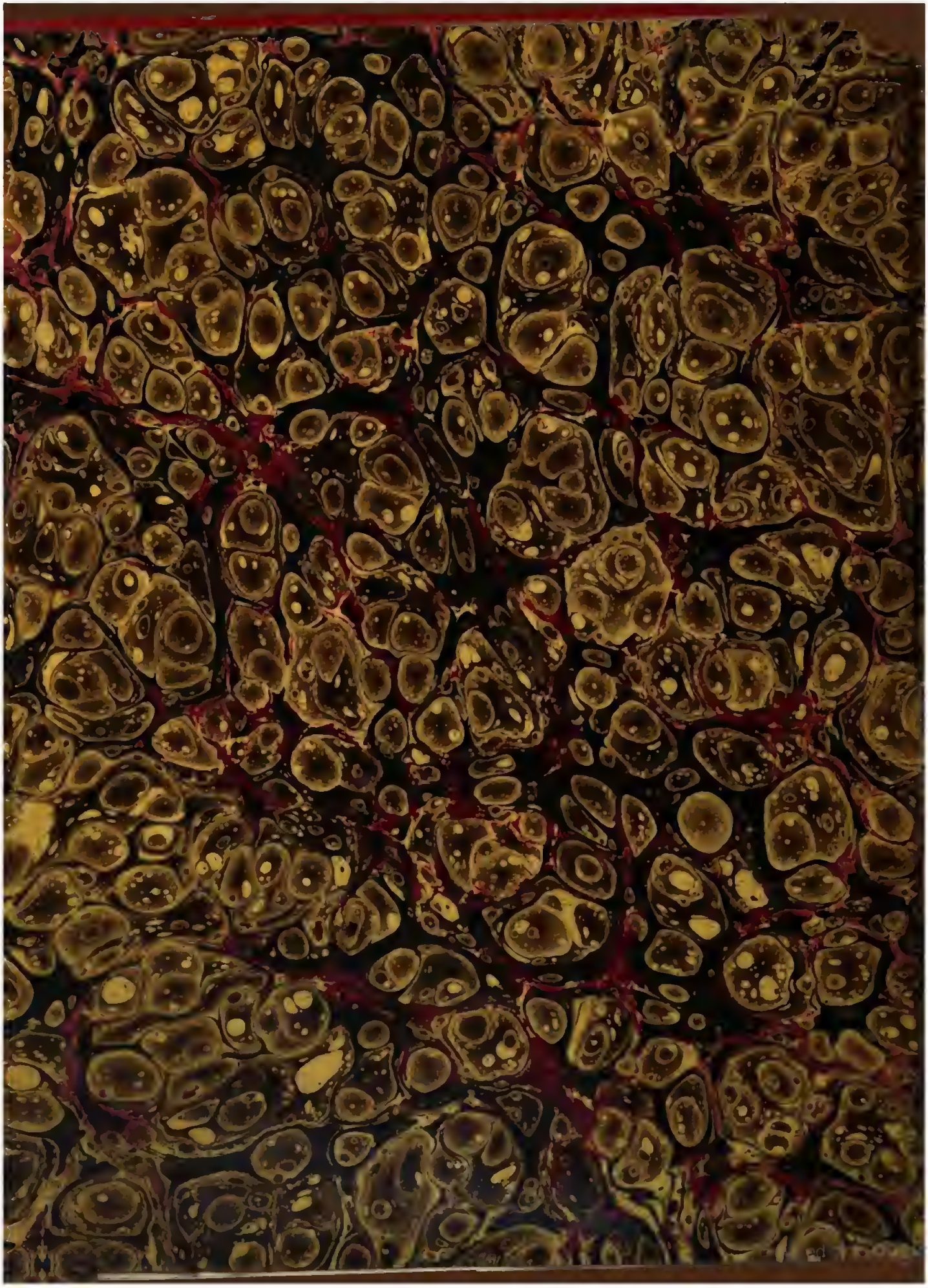
Digitized by Google